


N. 04461/2013REG.PROV.COLL.
N. 00018/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2005, proposto da:

Societa' Fi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.

con domicilio eletto presso

in Roma,

contro

Comune di S: , rappresentato e difeso dagli avv.

con domicilio eletto presso

in Roma, via

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI
SALERNO: SEZIONE II n. 02600/2003, resa tra le parti, concernente
pagamento somma a titolo di oneri concessori relativi a concessione
edilizia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S: ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons.

è uditi per le parti gli avvocati

(su delega di);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'appello in esame, la società Fi s.p.a. impugna la sentenza 30 dicembre 2003 n. 2600, con la quale il TAR per la Campania, sez. II della sede di Salerno:

- ha dichiarato prescritto il credito di Lire 1.584.719, vantato dal Comune di nei suoi confronti a titolo di oneri di urbanizzazione;

- ha dichiarato prescritti gli interessi moratori sul credito principale sub a) maturati nel periodo 19 giugno 1990 – 1 gennaio 1991;

- ha ritenuto ancora dovuti gli interessi moratori maturati dal 2 gennaio 1991 al 18 giugno 2000 (nella misura convenzionalmente determinata del 16,5 annuo).

La sentenza appellata afferma, in particolare:

- la misura degli oneri di urbanizzazione risulta esattamente determinata dal Comune di S , alla luce delle modalità di calcolo di cui alla relazione dell' UTC 15 marzo 1990 n. 19677;

- il termine di prescrizione per gli oneri di urbanizzazione è di dieci anni ed “inizia il suo corso soltanto nel momento in cui è previsto l'adempimento della relativa obbligazione e quindi . . . dalla data di rilascio del provvedimento concessorio”, mentre per il costo di costruzione decorre dallo scadere di sessanta giorni dalla data di ultimazione delle opere;

- nel caso di specie, il termine ha iniziato a decorrere dal 18 giugno 1990 e, in assenza di prova su una sua eventuale interruzione, si è compiuto il 19 giugno 2000;
- gli interessi dovuti, da qualificarsi moratori “perché fissati convenzionalmente per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione”, sono “maturati via via, di giorno in giorno, fino a che non è intervenuta la prescrizione del credito” e anche per essi il termine di prescrizione è decennale, non potendosi applicare il termine quinquennale poiché “essendo il credito principale unico e da estinguersi in un’unica soluzione, anche gli interessi moratori . . . per la loro natura di credito accessorio e in difetto di una pattuizione che ne prevedesse una corresponsione periodica, sono risultati soggetti al medesimo regime del credito cui afferivano”;
- infine “l’obbligazione di interessi è sì collegata con vincolo di accessorietà all’obbligazione principale, ma solo nel momento genetico, cosicché una volta sorta le sue vicende risultano indipendenti da quelle dell’obbligazione principale”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello: error in iudicando; violazione art 2948 n. 4 c.c., in rel. all’art. 1224 c.c.; contraddittorietà; violazione artt. 12 disp. att; poiché “la prescrizione del debito principale estingue anche gli interessi e, dunque, l’intera pretesa creditoria”, poiché “ancorare la disciplina degli interessi alla natura recte struttura della obbligazione principale comporta l’esistenza di un vincolo di accessorietà tra le due obbligazioni, che coinvolge ogni fase della vita della obbligazione degli interessi, sia costitutiva che estintiva”. In ogni caso, “l’obbligazione degli interessi è soggetta al termine di prescrizione quinquennale”.

Si è costituito in giudizio il Comune di S , che ha concluso per il

rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza.

All'udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Giova, innanzi tutto, precisare, ai fini dell'esame dell'appello, che questo giudice deve considerare coperte da giudicato – in assenza di appello incidentale - le statuizioni del TAR Campania, relative alla intervenuta prescrizione del diritto alla percezione degli oneri di urbanizzazione, di modo che il thema decidendum risulta delimitato alle doglianze rivolte dall'appellante alla sentenza impugnata.

La società appellante:

- per un verso, sostiene, in sostanza, una intervenuta prescrizione anche del diritto alla percezione degli interessi, poichè “la prescrizione del debito principale estingue anche gli interessi e, dunque, l'intera pretesa creditoria”;

- per altro verso, sostiene in ogni caso l'applicabilità della prescrizione quinquennale.

Orbene, occorre innanzi tutto osservare che la sentenza appellata qualifica gli interessi dovuti dalla società appellante come “moratori” (v. pag. 13 sent.), perché “fissati convenzionalmente per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione”. Tale qualificazione non è disconosciuta dall'appellante, che – senza contestare la natura di tali interessi (e dunque l'applicabilità ad essi dell'art. 1224 c.c.) – si limita a ritenere, come si è detto, sia che la prescrizione del diritto di credito estingue anche il connesso diritto ad ottenere il pagamento degli interessi; sia che per gli interessi moratori trova applicazione il termine quinquennale di

prescrizione (in luogo dell'ordinario termine decennale, ritenuto dal I giudice).

Il Collegio rileva che gli interessi moratori, quali sono quelli oggetto di pattuizione intervenuta tra le parti, non costituiscono esclusivamente "frutto civile" (ex art. 820, comma terzo, c.c.), quali gli interessi su capitali, dovuti per effetto del godimento che altri abbia del denaro, ovvero sono l'effetto di una "produzione di pieno diritto" afferente a crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro (ex art. 1282 c.c.).

La funzione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti è (anche) quella di determinazione convenzionale dell'entità del risarcimento del danno derivante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore (art. 1224, comma secondo). Tale determinazione ha carattere esaustivo, senza che il creditore possa richiedere – anche mediante prova di un danno di entità patrimoniale maggiore – ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno per la predetta causale.

In definitiva, per effetto della pattuizione degli interessi moratori, al verificarsi dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, e fintanto che questo perdura, il creditore "originario" diviene altresì titolare di un ulteriore diritto di credito (alla percezione degli interessi moratori), derivante dall'inadempimento; ed il termine di prescrizione di tale diritto non può che decorrere dal momento del prodursi di tale "fatto", e fintanto che questo non viene a cessare con l'adempimento dell'obbligazione principale.

In altre parole, l'obbligazione principale costituisce il "presupposto" dell'obbligazione accessoria costituita dal pagamento degli interessi moratori, ma – occorre precisare - tale "accessorietà" attiene al necessario collegamento con detta obbligazione, sia in quanto l'esistenza

di questa è il presupposto dell'obbligazione degli interessi; sia in quanto il quantum della prima costituisce il parametro di calcolo della misura (in percentuale) degli stessi interessi moratori.

In questo senso deve essere intesa (e dunque condivisa) l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il vincolo di accessorietà all'obbligazione principale sussiste solo "nel momento genetico".

Si intende cioè affermare che tale "momento genetico" non deve essere inteso come quello di insorgenza (e dunque di conseguente "indissolubilità") di entrambe le obbligazioni, posto che la prima nasce da propria fonte, che può essere il contratto, ovvero, come nel caso di specie, l'esercizio di potestà pubbliche, mentre la seconda, pur trovando nella medesima fonte della prima la propria previsione, nasce dall'inadempimento di quella.

Tale "momento genetico" deve essere invece inteso come momento di collegamento strutturale tra le due obbligazioni, trovando la seconda nella prima obbligazione la propria "ragion d'essere" e il presupposto della determinazione della propria misura.

Ciò chiarito e posto che la fonte ed il momento di insorgenza dell'obbligazione accessoria diverge da quello dell'obbligazione principale, non può che essere condiviso quanto affermato dal I giudice in ordine al fatto che "una volta sorta le sue vicende risultano indipendenti da quelle dell'obbligazione principale", di modo che il regime di prescrizione (e la decorrenza del relativo termine) sono del tutto autonomi.

Ciò comporta che la intervenuta prescrizione del diritto di credito afferente all'obbligazione principale non comporta (né comunque rileva) ai fini della prescrizione dell'obbligazione accessoria.

Alle considerazioni sinora esposte, occorre ancora aggiungere che –

contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – non può trovare applicazione, con riferimento agli interessi moratori, il termine di prescrizione quinquennale.

Ed infatti, se gli interessi moratori costituiscono il risultato di una determinazione convenzionale del risarcimento del danno dovuto al creditore per le conseguenze derivanti dall'inadempimento, e dunque costituiscono l'oggetto di un (autonomo) diritto di credito, essi non possono rientrare nella eccezionale previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c..

Ciò in quanto essi hanno natura affatto particolare e non costituiscono somma da pagarsi periodicamente, poiché la “periodicità” (ossia il riferimento temporale ad anno), rappresenta non già un termine di pagamento, quanto un momento di determinazione, convenzionalmente definito, della misura del risarcimento del danno derivante da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello proposto da F s.p.a. (n. 18/2005 r.g.), lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento, nei confronti del costituito Comune di S. ..., delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)